

INRAIL s.p.a.

Appendice di aggiornamento

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001

Genova, 30 aprile 2020

INDICE

PARTE GENERALE

1. Analisi delle nuove fattispecie di reato.....	P. 3
2. Le attività sensibili.....	P. 10
3. Aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di INRAIL s.p.a.....	P. 12
3.1 Responsabilità nell'aggiornamento.....	P. 12
3.2 Finalità dell'aggiornamento.....	P. 12
3.3 Data di riferimento dell'aggiornamento.....	P. 13
4. Principi generali di comportamento e principi procedurali specifici.....	P. 13
5. Rapporti con i Partner.....	P. 14
6. Flussi informativi diretti all'OdV.....	P. 15
7. I controlli dell'Organismo di vigilanza.....	P. 16
8. Formazione del personale.....	P. 16
9. Sistema disciplinare e procedura sanzionatoria.....	P. 17
10. Adozione e aggiornamento dei protocolli di gestione.....	P. 19

1. Analisi delle nuove fattispecie di reato

REATI TRIBUTARI

L'art. 25 *quinquiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001 indica per quali reati tributari (previsti cioè nel D.Lgs. 74/2000) commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente possa determinarsi la responsabilità amministrativa.

Si tratta dei seguenti reati per i quali viene indicata di seguito la relativa sanzione:

- a) **delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000:** sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

- b) **delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000:** sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

- c) **delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, d.lgs. 74/2000:** sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

- d) **delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1:** sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

- e) **delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000:** sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

- f) **delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, d.lgs. 74/2000:** sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, d.lgs. 74/2000: sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo.

Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Si riportano di seguito le caratteristiche costitutive dei reati tributari inseriti nel d.lgs. n. 231/2001:

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3, che verrà punita con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Si rammenta che questo reato, diversamente da quello statuito all'articolo 2 per il quale non è prevista alcuna soglia minima dell'imposta evasa ai fini della punibilità, ricorre quando (i) la singola imposta è superiore a euro trentamila e (ii) l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati o, comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

I documenti utilizzati devono essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituendo mezzi fraudolenti, è comunque esclusa la punibilità della mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili, o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali;

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ai sensi dell'articolo 8, (anch'esso punito con la sanzione pecuniaria di 500 quote, che scende a 400

nell'ipotesi attenuata di cui al comma 2-bis di recente introduzione, ovvero se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila;

- occultamento o distruzione di documenti contabili ai sensi dell'articolo 10, ovvero quelli di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari a fini evasivi propri o di terzi che viene punito con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'articolo 11, che si integra sia nell'alienazione simulata o nella realizzazione di altri atti fraudolenti su beni propri o altrui idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva per sottrarsi al pagamento di imposte, interessi, o sanzioni il cui ammontare complessivo è superiore ad euro cinquantamila, sia nell'indicazione, nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi per una cifra superiore a euro cinquantamila con l'obiettivo di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori. Tale fattispecie è punita con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

PERIMETRO DI SICUREZZA CIBERNETICO

Ai sensi dell'art.1 del D.L 105/2019 (omissis) "Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Legge n. 3/2019

In data 16 gennaio 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **Legge 9 gennaio 2019 n. 3**, contenente "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*" (cosiddetta "*Legge spazzacorrotti*").

La legge n. 3/2019 ha modificato alcune delle fattispecie di reato costituenti presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

In riferimento alla **Parte Speciale A** del Modello ed alla relativa appendice, si devono segnalare le modifiche intervenute sui seguenti articoli:

Art. 316-ter c.p.

Al primo comma, è stato aggiunto: *“La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.”*

Secondo i primi commentatori, anche se formalmente introduce una nuova circostanza aggravante, il nuovo periodo, di fatto, riporta nell’ambito di applicazione dell’articolo 316-ter c.p. una condotta che fino ad ora avrebbe potuto essere qualificata come Peculato, punibile ai sensi dell’art. 314 c.p.

Al di là delle attuali incertezze interpretative, comunque, risulta certo che è stato ampliato l’ambito di applicazione del reato presupposto in esame, il quale ora comprende anche una specifica condotta ascrivibile unicamente al pubblico ufficiale ed all’incaricato di un pubblico servizio.

Pare comunque sufficiente l’aggiornamento del testo della norma riportato nell’appendice, dato che le previsioni contenute nel paragrafo 3 punto 1), dedicato alla *“Gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici”*, risultano tuttora adeguate e corrette.

Art. 318 c.p.

La pena edittale per il reato presupposto è stata inasprita ed ora è prevista la reclusione *“da tre a otto anni”*.

Anche in questo caso pare sufficiente l’aggiornamento del testo della norma riportato nell’appendice.

Art. 322-bis c.p.

Ora questa norma prevede l’applicabilità degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., anche:

- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali».

Oltre ad aggiornare il testo della norma riportata nell'appendice 1), in questo caso sarà necessario adeguare anche le relative note illustrative.

Art. 346-bis c.p.

Questo articolo prevede il reato di "**Traffico di influenze illecite**":

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita."

Art.640 c.p.

È stato parzialmente modificato il regime di procedibilità dell'azione penale per il reato di truffa, ma nulla cambia in relazione alla specifica ipotesi di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, reato che era e che rimane perseguibile d'ufficio. Non sembra necessario, pertanto, alcun intervento oltre all'aggiornamento del testo dell'articolo in questione.

Art. 640-ter. c.p.

In forza di considerazioni analoghe a quelle svolte al punto precedente, essendo intervenuta solo una parziale modifica del regime di procedibilità, non sembra necessario, pertanto, alcun intervento oltre all'aggiornamento del testo dell'articolo in questione.

In riferimento alla sopra citata **Parte Speciale E** del Modello ed alla relativa appendice, si devono segnalare le modifiche intervenute sui seguenti articoli:

Artt. 2635 e 2635-bis c.c.

In riferimento ad entrambi gli articoli citati, che prevedono rispettivamente i reati di “Corruzione tra privati” e “Istigazione alla corruzione tra privati”, è stata stabilita la procedibilità di ufficio in ogni caso, mediante l’abrogazione del comma 5 del primo e del comma 3 del secondo. È necessario quindi eliminare ogni riferimento alla procedibilità a querela, non più prevista dalla legge vigente.

La Legge n. 3/2019 ha apportato rilevanti modifiche anche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231:

2. L’inserimento del novellato art.346 bis c.p. nel catalogo dei reati presupposto (già segnalato sopra);
3. L’inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dell’ente;
4. L’irrigidimento del regime delle sanzioni interdittive;
5. La previsione di una causa speciale di attenuazione delle sanzioni in relazione ai soli reati elencati nell’art. 25, per mezzo dell’aggiunta del comma 5-bis:

“Se prima della sentenza di primo grado l’ente si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall’articolo 13, comma 2”.

FRODI IN COMPETIZIONI SPORTIVE

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITA' DI GIOCO E DI SCOMMESSA

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a

chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

La società, nell'ambito dei nuovi reati presupposto individuati nel paragrafo 1., ha rinnovato la propria analisi del rischio, individuando le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere compiuti i reati di cui al paragrafo 1.:

- processo/ciclo di fatturazione attiva;
- processo/ciclo di fatturazione passiva;
- processo di predisposizione delle dichiarazioni fiscali annuali (ai fini IRES, IRAP e IVA);
- elaborazione dati contabili e tenuta delle scritture contabili obbligatorie;
- gestione del patrimonio aziendale;
- processo di inventariazione fisica;
- gestione di operazioni straordinarie o di riorganizzazione aziendale;
- gestione dell'infrastruttura informatica aziendale;
- ciclo acquisti;
- gestione sponsorizzazioni e/o omaggi;
- gestione contributi, sovvenzioni, agevolazioni e finanziamenti.

In tali aree dovranno essere adottate specifiche procedure volte ad evitare il compimento dei reati presupposto nell'ambito delle attività sensibili.

Riveste particolare importanza il rispetto del codice etico aziendale nella parte relativa ai rapporti con i fornitori e, più in generale, con i terzi, ivi inclusi gli organi della pubblica amministrazione (*i.e.* amministrazione finanziaria).

In particolare per i reati tributari si individuano i seguenti processi e sotto-processi sensibili:

processo	Attività sensibile	Esempi di commissione dei reati
----------	--------------------	---------------------------------

Amministrazione, finanza e controllo	Tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili	Art. 10 – occultamento e distruzione delle scritture contabili - Personale della società occulta o distrugge scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi ed evadere le imposte.
Amministrazione, finanza e controllo	Emissione e contabilizzazione di fatture/note credito	Art. 2 – Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti: Personale della società contabilizza fatture per operazioni inesistenti al fine di registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.
Acquisti	Ricerca, selezione e qualifica dei fornitori	Art. 3 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: Personale della società, omettendo attività di verifica su esistenza e operatività del fornitore, qualifica controparti fittizie (cd. Società "cartiere" che si interpongono tra l'acquirente e l'effettivo cedente del bene), con le quali saranno contabilizzate operazioni "soggettivamente" inesistenti.
Acquisti	Gestione acquisti di beni e servizi	Art. 2 – Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti: Personale della società stipula contratti di acquisto di beni o servizi inesistenti, al solo fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.

Gestione risorse umane	Gestione delle note spese	Art. 2 – Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti: Personale della società mette a rimborso e richiede deduzione per spese in tutto o in parte non sostenute al fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.
M&A e Operazioni Straordinarie	Cessione e dismissione di asset	Art. 11 sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte – personale della società dismette e cede artatamente cespiti aziendali in modo simulato al fine di sottrarre beni alla garanzia dell’Erario

3. Aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di INRAIL s.p.a.

3.1 Responsabilità nell’aggiornamento

Sulla base del vigente modello OGC, l’aggiornamento del modello compete all’Organismo di vigilanza il quale “mantiene aggiornato, attraverso le proposte di modifica avanzate all’organo amministrativo, il modello organizzativo in conformità dell’evoluzione normativa, delle modifiche organizzative e degli sviluppi delle attività aziendali”.

Ai sensi del vigente statuto, l’OdV deve formulare proposte al CDA di eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del modello organizzativo adottato e dei suoi elementi costitutivi.

3.2 Finalità dell’aggiornamento

Le finalità dell’aggiornamento possono essere individuate nella necessità che il modello OGC vigente rispecchi con fedeltà il quadro normativo e descriva compiutamente le aree di attività in cui possono essere compiuti i reati rilevanti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, nonché preveda e disciplini i presidi e le procedure adottate per minimizzare il rischio di compimento dei reati rilevanti.

Il modello OGC deve quindi essere implementato qualora il legislatore inserisca nel novero dei reati il cui compimento possa comportare la responsabilità amministrativa della società ulteriori fattispecie.

La presente revisione ed aggiornamento del modello è stata condotta secondo le seguenti direttrici:

- individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commesse violazioni delle norme relative ai nuovi reati presupposto;
- valutare i protocolli e le procedure adottate atti a prevenire tali violazioni;
- previsione di obblighi di informazione all'Organismo deputato al controllo sul funzionamento e sull'osservanza del modello;
- introduzione di un adeguato sistema disciplinare.

3.3 Data di riferimento dell'aggiornamento

La data alla quale il presente aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo è riferita è il **30 aprile 2020**.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, sono stati distinte le regole di comportamento riguardanti i nuovi reato presupposto di cui al paragrafo 1. in due aree:

- obblighi
- divieti

Obblighi

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali e, in particolare, le attività sensibili richiamate nel paragrafo precedente ed espone analiticamente nelle procedure che dovranno essere adottate dalla società, in conformità a:

- le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 74/2000, nel D.L. n. 105/2019 e nella L. n. 3/2019;
- le leggi, i regolamenti, o altri provvedimenti in materia diversi dal punto precedente, definiti da Enti Locali (Regione, Province, Comuni), dallo Stato Italiano e da organismi sovranazionali;
- le regole di comportamento previste dal Codice Etico;
- quanto indicato dallo Statuto societario, dalle procure e dalle deleghe, ordini di servizio e altre disposizioni emesse da INRAIL;
- il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- le appendici di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- le procedure operative che la società vorrà adottare per la disciplina delle attività sensibili sopra indicate.

I responsabili dei processi e/o delle unità organizzative, a cui competono le attività sensibili indicate al paragrafo 2. devono:

- avere una conoscenza adeguata di tutte le disposizioni di legge applicabili ai rispettivi settori di competenza, oltre che della normativa di cui il D.lgs. 231/2001;
- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nell'ambito delle attività sensibili;

- fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità;
- prevedere adeguate e periodiche attività di formazione e di addestramento sul campo dei propri collaboratori, per fornire agli stessi una conoscenza adeguata della normativa applicabile e delle azioni previste da INRAIL per assicurare che l'attività aziendale si compia nel pieno rispetto delle normative applicabili;
- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

I responsabili delle attività sensibili, individuate nelle procedure da adottare, dovranno incontrarsi periodicamente per discutere ed **aggiornare la mappa dei rischi e dei presidi ed elaborare eventualmente un piano di miglioramento**. Il verbale della riunione dovrà essere trasmesso all'Amministratore Delegato e, per conoscenza, all'Organismo di Vigilanza.

Divieti

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato indicate nel paragrafo 1.

In particolare è previsto il divieto a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto di INRAIL di:

- emettere fatture per operazioni soggettivamente inesistenti;
- emettere fatture per operazioni oggettivamente inesistenti;
- registrare nelle scritture contabili fatture o altri documenti passivi per operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti;
- occultare o distruggere scritture contabili senza che siano decorsi i termini di legge per la loro conservazione;
- fornire dati inesistenti nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali annuali;
- erogare omaggi o altre utilità diverse da quelle d'uso ed in conformità alle procedure aziendali;
- effettuare acquisti di beni non coerenti con l'attività aziendale e non gestiti secondo le procedure aziendali;
- gestire i sistemi informativi aziendali senza il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR reg. UE 679-2016 e D.lgs. n. 196/03) e senza l'applicazione delle previste misure di sicurezza informatica.

5. RAPPORTI CON I PARTNER

Tutti i consulenti, fornitori, clienti e chiunque abbia rapporti con l'Azienda sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio.

Nell'ambito dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, occorre verificare il rispetto assoluto delle disposizioni richiamate nel paragrafo 1.

Nell'ottica di favorire una più efficace prevenzione dei reati indicati al paragrafo 1, si prevede inoltre l'inserimento nei contratti stipulati da INRAIL con partner e consulenti in

cui sia ipotizzabile un impatto significativo nelle attività sensibili di cui al paragrafo 2., di apposita dichiarazione delle controparti con cui esse dichiarano di:

- essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e delle sue implicazioni;
- non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso contemplati;
- impegnarsi al rispetto del D.Lgs. n. 231/2001;
- di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dal codice etico aziendale;
- non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui al paragrafo 1.

Infine, deve essere contenuta specifica clausola risolutiva espressa come conseguenza delle violazioni da parte degli stessi soggetti delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, oltre alla richiesta di eventuale risarcimento danni.

6. FLUSSI INFORMATIVI DIRETTI ALL'OdV

La definizione di un efficace sistema di reporting verso l'Organismo di Vigilanza costituisce uno dei requisiti di un efficace Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, così come richiesto dall'art. 6 comma 2 lettera d) del suddetto decreto e dalle linee guida delle associazioni di categoria.

Nel caso di mancata osservanza del dovere di informazione sono applicabili le sanzioni disciplinari previste ed elencate nel Modello (d'ora in poi Modello 231).

Le schede dei flussi informativi periodici devono essere compilate anche quando le risposte sono tutte negative e non vi sono particolari informazioni da segnalare all'OdV. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Si richiama in tale ambito anche la vigente normativa sul c.d "whistleblowing".

L'OdV valuterà, a sua discrezionalità e responsabilità, in quali casi attivarsi e svolgere audit o approfondimenti sulle segnalazioni ricevute, nonché in quali situazioni informare degli eventi e fatti l'organo amministrativo dell'Ente.

Per facilitare il flusso di informazioni verso l'OdV è stato predisposto un indirizzo e-mail dedicato, indicato nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

I flussi informativi riguardano in particolare:

- bozza dei modelli di dichiarazioni annuali dei redditi, IRAP, IVA e dei sostituti di imposta almeno 30 giorni prima del loro invio telematico all'amministrazione finanziaria;
- dettaglio dei conteggi delle imposte annuali sui redditi e dell'IRAP;
- liquidazione annuale dell'IVA;
- per le spese di importo superiore ad Euro 10.000 copia dell'ordine di acquisto, copia della fattura passiva ricevuta, copia dell'eventuale DDT;
- per i ricavi di importo superiore ad Euro 50.000 copia dei relativi contratti attivi, documentazione a supporto dell'esecuzione del servizio, copia DDT in caso di cessione di beni;
- copia dell'inventario annuale e del registro dei cespiti ammortizzabili;

- copia del libro giornale su base annuale;
- copia semestrale dell'estratto di ruolo rilasciato dall'Ente di riscossione;
- copia degli atti notarili con i quali vengono stipulati atti relativi a operazioni societarie straordinarie (conferimenti di azienda, compravendite di aziende, fusioni, scissioni, trasformazioni, etc.);
- dettaglio delle spese per omaggi, spese di rappresentanza su base trimestrale;
- dettaglio delle sponsorizzazioni effettuate e ricevute su base trimestrale.

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua, direttamente o tramite strutture interne o esterne di volta in volta incaricate, periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai «processi sensibili» diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo è garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, così come previsto nella Parte Generale del vigente Modello 231.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello 231.

L'Organismo di Vigilanza, al fine di espletare le attività di prevenzione, vigilanza e controllo specifica per la presente parte del Modello Organizzativo:

- verifica l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati indicati nel paragrafo 1.;
- prende in esame eventuali segnalazioni, da chiunque inoltrate, relative ad inosservanze dei contenuti della presente sezione del Modello o di qualsiasi altro fatto o circostanza, comunque portato a sua conoscenza, che evidenziano una situazione di pericolo tale da rendere anche potenzialmente realizzabili, i reati indicati nel paragrafo 1.;
- comunica le eventuali violazioni del Modello o della presente appendice di aggiornamento agli organi competenti (CdA);
- propone al CdA o all'organo amministrativo eventuali integrazioni al sistema di gestione e alle specifiche procedure adottate, per rendere più efficaci le azioni di prevenzione del rischio di realizzazione dei reati indicati nel paragrafo 1.

8. Formazione del personale

Costituisce parte sostanziale della presente appendice di aggiornamento del modello OGC l'attuazione di un nuovo programma di formazione e sensibilizzazione del personale allo scopo di diffonderne i contenuti.

Detto programma si attuerà mediante l'organizzazione di un sistema di formazione a divulgazione interna da predisporre nel corso del 2020, il quale conterrà la trattazione dei seguenti argomenti:

- le nuove fattispecie di reato introdotte nel D.Lgs. n. 231/2001;
- lo scopo e le funzioni dell'aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- le nuove aree a rischio;

- i protocolli e gli *standard* di controllo adottati dalla società;
- le nuove tipologie di intervento dell'Organismo di vigilanza;
- il sistema sanzionatorio in caso di infrazione.

Tutti i dipendenti della società, di qualsiasi mansione siano investiti e qualsiasi funzione ricoprano all'interno della struttura aziendale, sono tenuti a conoscere il contenuto aggiornato del modello, ad osservarlo e a contribuire alla sua attuazione.

Si prevede inoltre, all'atto del primo ingresso in servizio, l'attuazione del seguente sistema di formazione:

- consegna del materiale di formazione e di copia in formato elettronico del modello e della presente appendice di aggiornamento.

9. Sistema disciplinare e procedura sanzionatoria

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nell'aggiornamento del Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

Tale sistema disciplinare deve assicurare l'effettività anche dei contenuti delle appendici di aggiornamento del modello OGC.

1. Sistema disciplinare

a) Ogni violazione delle regole di comportamento contenute nel Codice etico aziendale ed ogni violazione delle misure previste nel modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato da INRAIL s.p.a. ex D.Lgs. 231/2001 e successivi emendamenti, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2106 del codice civile, e pertanto è sanzionato a norma degli articoli seguenti secondo la procedura descritta *infra*;

b) il sistema disciplinare adottato applica i principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, nonché i principi contenuti nell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori;

c) il procedimento disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni prescindono dalla concorrenza di un eventuale procedimento penale.

2. Soggetti passivi

In considerazione della particolare azione preventiva di tutela dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, il presente sistema disciplinare si applica nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) i componenti degli organi sociali di INRAIL S.P.A. (organo amministrativo, organi delegati, collegio sindacale, revisori contabili, direttori, nonché qualsiasi soggetto che eserciti, anche in via di fatto, i poteri di rappresentanza, decisionali e/o di controllo all'interno della società);
- b) il personale (i dipendenti di qualsiasi qualifica, i lavoratori parasubordinati ed i collaboratori esterni) della società;

- c) i consulenti ed i fornitori di beni, servizi, anche professionali, e chiunque svolga attività in nome e per conto della società o sotto il controllo o nell'interesse della stessa;
- d) I componenti dell'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

3. Sanzioni per i lavoratori dipendenti

- a) Alle violazioni di cui al punto 1 si applicano le sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL del settore confluito nel "contratto aziendale INRAIL" con la seguente tipizzazione delle sanzioni e degli illeciti:
 - 1) **rimprovero** (verbale o scritto sulla base della gravità della violazione) quando il lavoratore violi le procedure interne previste dal modello (ad esempio non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazioni all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, etc.) o adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso;
 - 2) **multa**, quando il lavoratore violi più volte le procedure interne previste dal modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del modello stesso;
 - 3) **sospensione dal servizio e dalla retribuzione** quando il lavoratore violi le procedure interne previsto dal modello o adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello o compia atti contrari all'interesse della INRAIL s.p.a. arrecando danno alla società o esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità aziendale;
 - 4) **licenziamento con o senza preavviso** quando il lavoratore adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001.
- b) Il tipo e l'entità delle sanzioni verranno commisurate in relazione:
 - alla gravità delle azioni commesse e proporzionate alle stesse;
 - al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente;
 - all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
 - all'intenzionalità del suo comportamento, o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, nonché alla gravità del medesimo;
 - alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del modello.

4. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione da parte di dirigenti delle procedure interne previsto dal modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizione del modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure ritenute idonee in conformità a quanto previsto al precedente punto 3., nonché dal relativo CCNL.

5. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del modello da parte di uno o più amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale. Il Consiglio d'Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, procede agli accertamenti necessari e, una volta accertata la violazione, assume i provvedimenti ritenuti idonei secondo le indicazioni della normativa vigente.

6. Misure nei confronti dei collaboratori esterni, consulenti ed altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni, siano essi partners, consulenti, od altri soggetti terzi aventi relazioni contrattuali con INRAIL s.p.a., in contrasto con le regole di comportamento di cui al punto 1, e tale da poter comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. n. 231/2001, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole inserite nei contratti, la risoluzione contrattuale, anche di diritto, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla società, qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla società stessa, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

7. Potere d'iniziativa

L'Organismo di Vigilanza segnala alle funzioni competenti l'opportunità di adottare provvedimenti disciplinari, in conformità al presente regolamento, a carico dei responsabili di violazioni delle procedure aziendali o dei principi di riferimento del modello organizzativo o del codice etico.

10. Adozione e aggiornamento dei protocolli di gestione

Compete alla società provvedere tempestivamente all'aggiornamento, se esistenti, o all'adozione *ex novo* se non già adottati di specifici protocolli di gestione diretti a disciplinare e normare le attività sensibili indicate nella presente appendice di aggiornamento del modello OGC, integrando quanto previsto nel presente documento ed integrando gli eventuali sistemi di gestione già in essere.

Le procedure richiamate nel presente documento rappresentano soltanto un indirizzo in merito ai protocolli di gestione che l'Ente dovrà adottare sotto la propria responsabilità.

Tali protocolli di gestione dovranno essere inviati tempestivamente all'Organismo di vigilanza per una sua valutazione formale e di merito.

Successivamente i protocolli di gestione dovranno essere formalmente adottati dall'Ente.

